

Repertorio n. 57976

Raccolta n. 15486

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE "TEATRO DELLE MUSE"  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue, il giorno cinque del mese di agosto  
5 agosto 2002

in Ancona, nel mio studio in via Marsala n. 12.

Avanti a me, dott. GUIDO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Ancona, assistito dai testimoni, noti, idonei e richiesti:

Paola Pierini, nata a Winterthur (Svizzera) il 5 aprile 1967 e residente a Castelfidardo, via Podgora n. 52/A, funzionario;  
Patrizia Ruffini, nata a Macerata il 20 ottobre 1969 e residente ad Ancona, via Elia n. 17, libero professionista;  
e' presente il signor:

- ALESSANDRONI DAVID, nato a Fabriano il 26 settembre 1940, residente a Cerreto d'Esi, via Serre n. 1/C,

il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio bensì nella sua qualità di Direttore dell'Area finanziaria del "COMUNE DI ANCONA", con sede in Ancona, Piazza XXIV Maggio n. 1, c.f. 00351040423, autorizzato al presente atto con deliberazione del consiglio comunale n. 86 in data 29 maggio 2002, esecutiva ai sensi di legge.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, mi ha richiesto di ricevere il presente atto, in forza del quale stipula quanto segue:

Art. 1 - Dal "COMUNE DI ANCONA" e' costituita una fondazione denominata "TEATRO DELLE MUSE".

ART. 2 - La fondazione ha sede in Ancona, via della Loggia presso il Teatro delle Muse.

ART. 3 - La fondazione che agisce senza scopi di lucro, ha come finalità primaria quella di contribuire, a livello nazionale ed internazionale, alla formazione sociale e culturale della collettività, attraverso la diffusione della conoscenza della cultura teatrale, musicale e dello spettacolo.

A tali fini la fondazione gestirà e garantirà la sede teatrale del "TEATRO DELLE MUSE" nonché la direzione amministrativa, i servizi di segreteria, la comunicazione del Teatro ed ogni forma di attività di marketing e merchandising connessa alle produzioni realizzate.

La fondazione promuoverà:

- la programmazione e la gestione di attività teatrali, musicali e dello spettacolo in genere, per mezzo di propri organi, aventi competenze tecniche e artistiche;
- la produzione di spettacoli teatrali, musicali e di altro genere, da realizzarsi secondo le forme e le modalità previste dalle leggi statali e regionali vigenti;
- la promozione di ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sopra indicate;
- ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attività di ricerca e di sperimentazione del linguaggio e dei modi espressivi-

vi teatrali e musicali, sia in relazione al più vasto mondo della produzione artistica contemporanea, sia in relazione al rapporto con le scuole di ogni ordine e grado, e con le attività connesse all'educazione permanente a tal fine utilizzando e valorizzando anche lo strumento della formazione professionale.

ART. 4 - Le norme sull'ordinamento e l'amministrazione della fondazione sono contenute nello statuto, composto di 28 articoli, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", perchè ne faccia parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane al comparente, presenti i testimoni.

→ ART. 5 - Il fondo di dotazione iniziale e' determinato in euro 100.000,00 ed e' interamente conferito dal socio fondatore promotore COMUNE DI ANCONA, a mezzo di assegno circolare di pari importo emesso in data odierna dalla Banca delle Marche n. V.O.350.175.824-11 all'ordine Fondazione Teatri delle Muse non trasferibile.

ART. 6 - Ai sensi dell'art. 15 dello statuto la carica di Presidente della Fondazione spetta al Sindaco del Comune di Ancona, quale legale rappresentante dell'Ente promotore della Fondazione: Sturani Fabio, nato in Ancona il 15 febbraio 1958, residente in Ancona, Piazza della Repubblica n. 20.

Il presidente della fondazione è anche presidente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove costituito. Egli ha la legale rappresentanza della fondazione, sovrintende all'andamento generale dell'attività della fondazione ed al funzionamento degli organi.

ART. 7 - Ai sensi dell'art. 17 dello statuto la fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da dieci membri oltre il presidente.

La composizione sarà la seguente:

- n. 5 membri nominati dal Sindaco del Comune di Ancona;
- n. 3 membri nominati dagli altri fondatori, riuniti in un collegio costituito appositamente e convocato dal presidente del consiglio di amministrazione;
- n. 2 membri nominati direttamente dal collegio dei partecipanti.

Ai sensi della Norma Transitoria contenuta nell'art. 28 dello statuto, il rappresentante del Comune di Ancona, Fondatore, Promotore, da atto che i primi componenti del consiglio di amministrazione, nominati dal Sindaco del Comune di Ancona sono i signori:

- BONOMELLI ORNELLA, nata a Marostica (VI) il 24 giugno 1956, residente a Falconara Marittima, via della Repubblica n. 6;
- BRUNETTI MICHELE, nato in Ancona il 25 gennaio 1939, residente in Ancona, via F.lli Zuccari n. 6;
- RONCHI DONATELLA, nata a Mondolfo (PS) il 17 febbraio 1944, residente a Falconara Marittima, via Barcaglione n. 7;
- MAZZUCHELLI IRIDIO, nato in Ancona il 26 settembre 1939, residente in Ancona, via Podesti n. 30;



- MINGOIA MANLIO, nato in Ancona il 12 settembre 1931, residente in Ancona, via Lambro n. 5.

ART. 8 - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della fondazione.

Io notaio, alla presenza delle testimoni, ho letto al comparante questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su cinque pagine di due fogli.

DAVID ALESSANDRONI - PAOLA PIERINI - PATRIZIA RUFFINI - GUIDO BUCCI.



STATUTO  
FONDAZIONE "TEATRO DELLE MUSE"

Articolo 1  
COSTITUZIONE


1. E' istituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, la Fondazione "TEATRO DELLE MUSE".

Articolo 2  
SEDE

1. La Fondazione ha sede in Ancona, in Via Della Loggia presso il Teatro Delle Muse.

Articolo 3  
FINALITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
2. La Fondazione ha come finalità primaria quella di contribuire, a livello nazionale ed internazionale, alla formazione sociale e culturale della collettività, attraverso la diffusione della conoscenza della cultura teatrale, musicale e dello spettacolo.
3. A tali fini la Fondazione gestirà e garantirà la sede teatrale del "TEATRO DELLE MUSE" nonché la direzione amministrativa, i servizi di segreteria, la comunicazione del Teatro ed ogni forma di attività di marketing e merchandising connessa alle produzioni realizzate.
4. La Fondazione promuoverà:
  - la programmazione e la gestione di attività teatrali, musicali e dello spettacolo in genere, per mezzo di propri organi, aventi competenze tecniche e artistiche;
  - la produzione di spettacoli teatrali, musicali e di altro genere, da realizzarsi secondo le forme e le modalità previste dalle leggi statali e regionali vigenti;
  - la promozione di ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sopra indicate;
  - ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attività di ricerca e di sperimentazione del linguaggio e dei modi espressivi teatrali e musicali, sia in relazione al più vasto mondo della produzione artistica contemporanea, sia in relazione al rapporto con le scuole di ogni ordine e grado, e con le attività connesse all'educazione permanente a tal fine



utilizzando e valorizzando anche lo strumento della formazione professionale.

#### Articolo 4

#### ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza esclusione di altre, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire o partecipare a società di capitali che svolgano attività diretta al perseguimento degli scopi statutari, escluse le attribuzioni che riguardano il patrimonio e la gestione diretta di pertinenza dei fini statutari dell'Ente;
- f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni e incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale regionale, nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- i) assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione di altre realtà e strutture teatrali ed espositive;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

**Articolo 5**  
**STRUTTURE**

1. La Fondazione utilizza, per il perseguimento delle finalità statutarie, le strutture del Teatro comunale Delle Muse di Ancona di proprietà del Comune medesimo.
2. Le modalità e le forme di utilizzo del Teatro saranno oggetto di specifica previsione nel contratto di servizio che verrà stipulato fra il Comune di Ancona e la Fondazione.
3. La Fondazione può inoltre utilizzare, definendone preliminarmente le modalità, con apposito atto scritto, altre strutture idonee allo svolgimento della propria attività.

**Articolo 6**  
**PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito :
  - a) da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o dai beni mobili ed immobili o da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
  - b) da beni mobili ed immobili, che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente statuto;
  - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
  - d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
  - e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

**Articolo 7**  
**FONDO DI GESTIONE**

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
  - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  - c) da eventuali altri contributi attribuiti o concessi dallo Stato, Enti territoriali o da altri Enti pubblici, persone fisiche e giuridiche;
  - d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori



e dai Partecipanti;

e) dai ricavi dell'attività di gestione istituzionale, accessoria, strumentale e connessa ed eventuali altri proventi.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### Articolo 8

##### ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione illustrativa dei Sindaci Revisori devono essere trasmessi ai Fondatori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.

3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, singolarmente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività di fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

#### Articolo 9

##### MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore- Promotore e Fondatori;

-

-

-

- Partecipanti.

Articolo 10  
FONDATORE PROMOTORE E FONDATORI

1. E' Fondatore Promotore il Comune di Ancona.

2. Sono fondatori


Possono divenire Fondatori successivamente alla costituzione, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono al fondo di dotazione ed annualmente al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di amministrazione stesso.

Articolo 11  
PARTECIPANTI

1. Per ottenere la qualifica di " Partecipanti" le persone fisiche da un lato e le persone giuridiche pubbliche o private e gli enti dall'altro devono corrispondere una quota d'ingresso diversificata, determinata dal Consiglio di Amministrazione, che in parte confluisce nel fondo di dotazione ed in parte nel fondo di gestione.
2. I Partecipanti, come sopra suddivisi, contribuiranno inoltre alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
3. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
4. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato.
5. Sono Partecipanti di diritto, senza l'obbligo di versare alcun contributo, i cosiddetti " Ex Palchettisti", di cui all'atto, a rogito del notaio Franco Ricci, in data 23 maggio 1956, rep.32021/9733, con il quale hanno consentito che la intestazione catastale del complesso immobiliare del Teatro delle Muse venisse volturata a favore del Comune di Ancona.

Articolo 12  
PARTECIPANTI E/O FONDATORI ESTERI

1.



1. Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

#### Articolo 13

##### ESCLUSIONE E RECESSO

1. Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza dei suoi componenti l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione avviene anche per i seguenti motivi

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura di altre procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

3. Il Fondatore Promotore non può in ogni caso essere escluso dalla Fondazione.

#### Articolo 14

##### ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore;
- Il Collegio dei Partecipanti
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

2. I membri dei suddetti organi restano in carica 5 anni.

3. I membri designati dagli Enti locali vengono comunque a decadere in occasione di elezioni amministrative che interessino l'Ente Locale che li ha designati.

4. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o altri motivi, di uno dei membri degli organi della Fondazione, il sostituto sarà designato o eletto dal soggetto o dall'organo che aveva già designato o eletto il membro cessato. Il mandato del sostituto scadrà assieme a quello degli altri membri

dell'organo di cui viene a far parte.

**Articolo 15**  
**IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, ove costituito. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, sovrintende all'andamento generale dell'attività della Fondazione ed al funzionamento degli organi.

2. La carica di Presidente spetta al sindaco del Comune di Ancona, quale legale rappresentante dell'ente promotore della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina al proprio interno un Vicepresidente. Il Vicepresidente, o in mancanza un membro del Consiglio di amministrazione all'uopo delegato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni eventualmente allo stesso attribuite per delega del Presidente.

4. Il Presidente qualora lo ritenga opportuno, e nell'ambito dei suoi poteri, ha la facoltà di conferire procure speciali, anche al fine di stipulare contratti e/o convenzioni con organismi privati e/o pubblici, in Italia e all'estero.


In ogni caso resta di attribuzione del Presidente:

- curare l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto;
- vigilare su tutto il complesso organizzativo ed amministrativo della Fondazione;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- provvedere e dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- in caso di assoluta urgenza, adottare i provvedimenti occorrenti, riferendo per la ratifica entro trenta giorni al Consiglio di Amministrazione;

**Articolo 16**  
**INDENNITA' DI CARICA**

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione percepiscono il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio e può essere prevista l'istituzione di un gettone di presenza, a seduta, comunque non superiore al gettone di presenza previsto per i Consiglieri comunali.

**Articolo 17**



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da dieci membri oltre il Presidente.
2. La composizione sarà la seguente:
  - n.5 membri nominati dal Sindaco del Comune di Ancona;
  - n.3 membri nominati dagli altri Fondatori, riuniti in un collegio costituito appositamente e convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - n.2 membri nominati direttamente dal collegio dei Partecipanti.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
4. Se nel corso dell'incarico vengono a mancare uno o più consiglieri designati dai Fondatori, questi provvedono alla sostituzione.

### Articolo 18

#### ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima ed in particolare delibera:
  - a) entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma di attività del successivo esercizio finanziario ed il relativo bilancio di previsione;
  - b) entro il 30 Aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente corredato della relazione illustrativa del Collegio dei Sindaci Revisori. Il Bilancio di previsione con il relativo programma di attività, il bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dovranno essere trasmessi a tutti i Fondatori, nelle rispettive sedi, entro trenta giorni dall'approvazione;
  - c) le modifiche del presente statuto, secondo le modalità di cui all'art.24, o lo scioglimento della Fondazione di cui all'art 26;
  - d) l'entità degli emolumenti spettanti al Direttore con delibera approvata dal Collegio dei Sindaci Revisori;
  - e) in merito a tutti gli atti che comportino variazioni del patrimonio;
  - f) in merito alla partecipazione della Fondazione a società di capitali o consorzi;
  - g) in merito alle spese necessarie per l'attuazione dell'attività in base al programma di attività ed al bilancio di previsione, riguardante la gestione;

h) in ordine alle questioni concernenti il fondo di dotazione;  
i) sull'assunzione del personale, il licenziamento ed il trattamento economico e normativo dello stesso, nonché in merito a qualunque incarico o assunzione di personale straordinario necessario per il perseguimento delle finalità dello statuto;

l) in merito ad eventuali provvedimenti disciplinari;

m) in ordine agli atti da promuovere o sostenere in giudizio e in generale in merito a qualunque atto economico e giuridico relativo alla gestione dell'attività della Fondazione;

n) su quant'altro ad esso demandato dalle leggi vigenti e dal presente statuto;

o) i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del presente statuto;

p) la nomina del Direttore, su proposta del Presidente;

q) la stipula di contratti o convenzioni con persone, associazioni o enti ritenuti idonei e necessari per competenza e professionalità al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

r) su ogni altra decisione attinente alla gestione delle attività della Fondazione che non sia riservata alla competenza di altri organi.

2. Il Consiglio di amministrazione può avvalersi in sede consultiva della collaborazione di commissioni di settore all'uopo costituite ed ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di delegare ad un comitato esecutivo, composto dal Presidente della Fondazione e da due componenti dello stesso consiglio, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti e le modalità della delega, parte delle sue funzioni in analogia a quanto previsto dall'art. 2381 c.c..

#### Articolo 19

##### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

2. La convocazione è effettuata dal Presidente in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R o telefax, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di particolare urgenza, per i quali è ammessa la convocazione tramite telegramma da inviare almeno 24 ore prima della riunione.

3. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida con almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione. Esso delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

6. I verbali delle riunioni vengono redatti in forma sintetica da un segretario verbalizzante nominato dal Consiglio tra gli impiegati della Fondazione; i verbali delle riunioni, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione saranno messi a disposizione dei componenti del Consiglio, del Direttore, del Collegio dei Sindaci Revisori, del Rappresentante del personale e dei legali rappresentati dei Fondatori.

7. Nell'eventualità che un membro del Consiglio di Amministrazione rimanga assente, senza giustificati motivi, dalle riunioni del Consiglio per quattro sedute consecutive, il Consiglio medesimo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, potrà deliberarne la decadenza dalla carica e provvedere alla cooptazione, fino alla nomina del sostituto, nei modi previsti dallo Statuto. Analogamente si procederà in caso di dimissioni o decesso.

#### Articolo 20

##### IL DIRETTORE

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Direttore fra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori d'interesse della Fondazione;

2. All'atto della nomina il Consiglio di amministrazione determina la natura, la qualifica del rapporto ed il compenso con la maggioranza qualificata dei componenti del C.d.A.

3. Il Direttore cessa dalla carica unitamente al Consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Direttore, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, solo per gravi motivi;

4. Egli redige il programma annuale e lo sottopone all'approvazione del C.d.A., sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

5. Egli provvede all'amministrazione e gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di amministrazione.

6. Egli in particolare svolge i seguenti compiti:

- mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici

pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;

- cura, nell'ambito dei programmi e delle strategie approvati dal Consiglio di amministrazione la ricerca di finanziamenti per l'attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati;

- dirige il personale della Fondazione e predispone l'organizzazione degli uffici della Fondazione;

- cura il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione rispondendo dei risultati della gestione dinanzi al Consiglio di Amministrazione;

7. Il Direttore risponde davanti al Consiglio di Amministrazione del proprio operato.

#### Articolo 21

##### COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

1. Il Collegio dei partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel collegio medesimo durano in carica fino alla revoca.

2. Il collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

3. Il Collegio, ai sensi dell'art.17 comma secondo del presente statuto, designa al proprio interno due membri del Consiglio di amministrazione. La designazione di uno dei due membri è riservata agli "ex palchettisti" di cui all'art. 11 comma 5;

4. Il Collegio dei partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è convocato dallo stesso almeno una volta all'anno.

#### Articolo 22

##### IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra gli iscritti nel "Registro dei Revisori Contabili". Il Sindaco del Comune di Ancona attribuisce ad uno dei tre membri nominati le funzioni di Presidente.

2. Il Collegio dei Sindaci Revisori permane in carica per cinque anni dalla nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. I suoi membri sono rieleggibili.

3. Il compenso dei Sindaci Revisori viene determinato nella misura di 1/4 del compenso base spettante ai revisori dei conti degli enti locali, ai sensi dell'art.241, commi 1 e 4 del T.U. D.Lgs 267/2000 e del D.M. n.474 del 25.9.1997, tabella A, e successivi aggiornamenti.

4. Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sulla gestione economico-finanziaria della Fondazione, ed in particolare:

- esamina il bilancio preventivo, esprimendo eventuali motivate osservazioni;

- predispone la propria relazione al bilancio consuntivo annuale entro 10 giorni dal ricevimento degli atti da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione esponendo il proprio parere sulla gestione economico finanziaria e sugli altri aspetti tecnico contabili previsti dalle norme vigenti.

5. Il Collegio può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori ed al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati aspetti della sua attività economica -finanziaria.

6. Il Collegio dei Sindaci Revisori per quanto sopra non precisato è regolato dalle norme del Codice Civile applicabili al collegio sindacale delle Società per Azioni.

#### Articolo 23

##### PERSONALE

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione può utilizzare sia il personale messo funzionalmente alle sue dipendenze dai Fondatori, sia il personale assunto mediante le forme consentite dai contratti collettivi nazionali di settore.

2. L'inquadramento giuridico, l'esatta ripartizione delle funzioni, il trattamento economico del personale sono determinati in base ai CCNL di settore.

#### Articolo 24

##### REVISIONE DELLO STATUTO

1. L'iniziativa della modifica dello Statuto spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

2. La modifica dello Statuto deve essere adottata dalla maggioranza di due terzi dei componenti. Essa deve poi essere trasmessa ai Fondatori entro otto giorni. Trascorsi trenta giorni dalla trasmissione il C.d.A. approva definitivamente.

3. Le modificazioni dello statuto sono approvate con le modalità ed i termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica ai sensi del DPR n.361/2000.

#### Articolo 25

##### CLAUSOLA ARBITRALE

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione

e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

2. Gli arbitri procederanno ai sensi degli art. 816 c.p.c. e ss.

3. La sede dell'arbitrato sarà Ancona.

#### Articolo 26

##### SCIoglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità. Il Consiglio di amministrazione verrà convocato per deliberare sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo, su proposta di almeno un terzo dei propri componenti.

2. Prima della data fissata per la relativa delibera, il Consiglio di Amministrazione avrà cura di raccogliere sulla questione il parere dei singoli Fondatori da portare a conoscenza del Consiglio.

3. La delibera di scioglimento e di devoluzione dovrà essere approvata a maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione e trasmessa, entro otto giorni dall'approvazione, ai Fondatori.

4. Il Consiglio provvederà infine a maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei membri in carica a deliberare la nomina dei liquidatori a norma dell'art. 11 disp. att. del Codice Civile.

5. Gli immobili in qualsiasi forma concessi in uso alla Fondazione dall'Amministrazione comunale di Ancona torneranno nella piena disponibilità di quest'ultima.

#### Articolo 27

##### CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

#### Articolo 28

##### NORMA TRANSITORIA

1. In sede di atto costitutivo il Fondatore Promotore, in

assenza di altri Fondatori, procederà alla nomina dei primi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Detto Organo potrà immediatamente e validamente operare nella composizione determinata nell'atto costitutivo.

F.TI: DAVID ALESSANDRONI - PAOLA PIERINI - PATRIZIA RUFFINI - GUIDO BUCCI.

#### I N D I C E

- Art. 1 - Costituzione della Fondazione;
- Art. 2 - Sede;
- Art. 3 - Finalità;
- Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse;
- Art. 5 - Strutture;
- Art. 6 - Patrimonio;
- Art. 7 - Fondo di gestione;
- Art. 8 - Esercizio finanziario;
- Art. 9 - Membri della Fondazione;
- Art.10 - Fondatore Promotore e Fondatori;
- Art 11 - Partecipanti;
- Art 12 - Partecipanti e/o Fondatori esteri;
- Art.13 - Esclusione e recesso;
- Art.14 - Organi della Fondazione;
- Art.15 - Il Presidente;
- Art.16 - Indennità di carica;
- Art.17 - Il Consiglio di amministrazione;
- Art.18 - Attribuzioni del Consiglio;
- Art.19 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione;
- Art.20 - Il Direttore;
- Art.21 - Il Collegio dei Partecipanti;
- Art.22 - Il Collegio dei Revisori;
- Art.23 - Il Personale;
- Art.24 - Revisione dello statuto;
- Art.25 - Clausola arbitrare;
- Art.26 - Scioglimento;
- Art.27 - Clausola di rinvio;
- Art.28 - Norma transitoria.

Copia conforme all'originale, in 2 fogli  
per uso conservato

Ancona, 7 agosto 2002

*Guido Bucci*



<p style="text-align:center"><b>STATUTO</b> <b>FONDAZIONE “TEATRO DELLE MUSE”</b></p>
---

**Articolo 1**

**COSTITUZIONE**

1.E' istituita, ai sensi degli artt.14 e segg. del codice civile, la Fondazione “TEATRO DELLE MUSE”.

**Articolo 2**

**SEDE**

1.La Fondazione ha sede in Ancona, in Via Della Loggia presso il Teatro Delle Muse.

**Articolo 3**

**FINALITA'**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
2. La Fondazione ha come finalità primaria quella di contribuire, a livello nazionale ed internazionale, alla formazione sociale e culturale della collettività, attraverso la diffusione della conoscenza della cultura teatrale, musicale e dello spettacolo.
3. A tali fini la Fondazione gestirà e garantirà la sede teatrale del “TEATRO DELLE MUSE” nonché la direzione amministrativa, i servizi di segreteria, la comunicazione del Teatro ed ogni forma di attività di marketing e merchandising connessa alle produzioni realizzate.
4. La Fondazione promuoverà:
  - la programmazione e la gestione di attività teatrali, musicali e dello spettacolo in genere, per mezzo di propri organi, aventi competenze tecniche e artistiche;
  - la produzione di spettacoli teatrali, musicali e di altro genere, da realizzarsi secondo le forme e le modalità previste dalle leggi statali e regionali vigenti;
  - la promozione di ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sopra indicate;
  - ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attività di ricerca e di sperimentazione del linguaggio e dei modi espressivi teatrali e musicali, sia in relazione al più vasto mondo della produzione artistica contemporanea, sia in relazione al rapporto con le

scuole di ogni ordine e grado, e con le attività connesse all'educazione permanente a tal fine utilizzando e valorizzando anche lo strumento della formazione professionale.

#### **Articolo 4**

#### **ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza esclusione di altre, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire o partecipare a società di capitali che svolgano attività diretta al perseguimento degli scopi statutari, escluse le attribuzioni che riguardano il patrimonio e la gestione diretta di pertinenza dei fini statutari dell'Ente;
- f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni e incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale regionale, nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- i) assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione di altre realtà e strutture teatrali ed espositive;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

## **Articolo 5**

### **STRUTTURE**

1. La Fondazione utilizza, per il perseguimento delle finalità statutarie, le strutture del Teatro comunale Delle Muse di Ancona di proprietà del Comune medesimo.
2. Le modalità e le forme di utilizzo del Teatro saranno oggetto di specifica previsione nel contratto di servizio che verrà stipulato fra il Comune di Ancona e la Fondazione.
3. La Fondazione può inoltre utilizzare, definendone preliminarmente le modalità, con apposito atto scritto, altre strutture idonee allo svolgimento della propria attività.

## **Articolo 6**

### **PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito :
  - a) da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o dai beni mobili ed immobili o da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
  - b) da beni mobili ed immobili, che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente statuto;
  - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
  - d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
  - e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

## **Articolo 7**

### **FONDO DI GESTIONE**

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
  - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  - c) da eventuali altri contributi attribuiti o concessi dallo Stato, Enti territoriali o da altri Enti pubblici, persone fisiche e giuridiche;
  - d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Partecipanti;
  - e) dai ricavi dell'attività di gestione istituzionale, accessoria, strumentale e connessa ed eventuali altri proventi.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **Articolo 8**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione illustrativa dei Sindaci Revisori devono essere trasmessi ai Fondatori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.
3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, singolarmente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività di fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
6. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

## **Articolo 9**

### **MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore- Promotore e Fondatori;
- Partecipanti;
- Associazione degli ex palchettisti.

## **Articolo 10**

### **FONDATORE PROMOTORE E FONDATORI**

1. E' Fondatore Promotore il Comune di Ancona.
2. Sono fondatori-----
3. Possono divenire Fondatori successivamente alla costituzione, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono al fondo di dotazione ed annualmente al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di amministrazione stesso.

## **Articolo 11**

### **PARTECIPANTI**

1. Per ottenere la qualifica di " Partecipanti" le persone fisiche da un lato e le persone giuridiche pubbliche o private e gli enti dall'altro devono corrispondere una quota d'ingresso diversificata, determinata dal Consiglio di Amministrazione, che in parte confluisce nel fondo di dotazione ed in parte nel fondo di gestione.
2. I Partecipanti, come sopra suddivisi, contribuiranno inoltre alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato.
4. Tutti i partecipanti comporranno il Collegio dei Partecipanti che è presieduto dal componente del consiglio di amministrazione della Fondazione designato dai partecipanti e convocato dallo stesso almeno una volta all'anno.

5. L'ordinamento interno del collegio dei partecipanti, le modalità di ammissione e le forme di partecipazione degli stessi all'attività della Fondazione sono disciplinati da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già deliberati ovvero da individuarsi.
7. Il Collegio dei Partecipanti ha diritto di designare il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 12**

### **ASSOCIAZIONE DEGLI EX PALCHETTISTI**

1. Possono far parte della Fondazione tutti gli ex proprietari dei palchi risultanti alla data del rogito redatto il 23/5/1956 repertorio n. 32021/9736 a ministero notaio dott. Franco Ricci, o loro aventi causa riuniti in una unica Associazione, ai quali è riconosciuto il diritto della fruizione al Teatro delle Muse in relazione alle rispettive quote cedute all'Amministrazione Comunale.  
L'Associazione costituita ai sensi dell'art. 14 c.c., non avrà fini di lucro bensì scopi culturali.
2. E' facoltà della Fondazione verificare che le norme interne dell'Associazione siano costantemente conformi allo Statuto della Fondazione stessa e che le regole di funzionamento siano ispirate al principio della libera e democratica partecipazione dei soci alla vita dell'associazione, pena la esclusione della Fondazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.
3. L'Associazione ha diritto di designare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
4. L'Associazione, come tale, non è tenuta a versare quote di partecipazione o contributi.

## **Articolo 13**

### **ESCLUSIONE E RECESSO**

1. Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza dei suoi componenti l'esclusione di Fondatori e Partecipanti ed ex Palchettisti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
  - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione avviene anche per i seguenti motivi

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura di altre procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

3. Il Fondatore Promotore non può in ogni caso essere escluso dalla Fondazione.

## **Articolo 14**

### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore;
- Il Collegio dei Partecipanti
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

2. I membri dei suddetti organi restano in carica 5 anni.

3. I membri designati dagli Enti locali vengono comunque a decadere in occasione di elezioni amministrative che interessino l'Ente Locale che li ha designati.

4. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o altri motivi, di uno dei membri degli organi della Fondazione, il sostituto sarà designato o eletto dal soggetto o dall'organo che aveva già designato o eletto il membro cessato. Il mandato del sostituto scadrà assieme a quello degli altri membri dell'organo di cui viene a far parte.

## **Articolo 15**

### **IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, ove costituito. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, sovrintende all'andamento generale dell'attività della Fondazione ed al funzionamento degli organi.

**2. la carica di Presidente viene assegnata su specifica designazione del Sindaco del Comune di Ancona quale Legale Rappresentante dell'Ente promotore della Fondazione.**

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina al proprio interno un Vicepresidente. Il Vicepresidente, o in mancanza un membro del Consiglio di amministrazione all'uopo delegato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni eventualmente allo stesso attribuite per delega del Presidente.

4. Il Presidente qualora lo ritenga opportuno, e nell'ambito dei suoi poteri, ha la facoltà di conferire procure speciali, anche al fine di stipulare contratti e/o convenzioni con organismi privati e/o pubblici, in Italia e all'estero.

In ogni caso resta di attribuzione del Presidente:

- curare l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto;
- vigilare su tutto il complesso organizzativo ed amministrativo della Fondazione;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- provvedere e dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- in caso di assoluta urgenza, adottare i provvedimenti occorrenti, riferendo per la ratifica entro trenta giorni al Consiglio di Amministrazione;

## **Articolo 16**

### **INDENNITA' DI CARICA**

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione percepiscono il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio e può essere prevista l'istituzione di un gettone di presenza, a seduta, comunque non superiore al gettone di presenza previsto per i Consiglieri comunali.

## **Articolo 17**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione **composto da n. 9 (nove) membri compresi il Presidente e l'Assessore alla cultura del Comune di Ancona.** Il Consiglio di Amministrazione può essere regolarmente costituito anche da un numero di componenti inferiore a quello sopra indicato, per decisione del Presidente, a condizione che venga mantenuta la rappresentanza di tutte le componenti previste dal successivo comma 2

2. la composizione sarà la seguente:

- **N.6 (sei) componenti nominati dal Comune di Ancona di cui:**
  - n. 1 (uno) Presidente – su specifica designazione del Sindaco del Comune di Ancona;**
  - n. 1 (uno) Assessore alla Cultura pro tempore;**
  - n. 4 (quattro) componenti nominati dal Sindaco del Comune di Ancona.**
- **N. 1 (uno) membro nominato dai soci fondatori.**
- N. 1 (uno) membro nominato direttamente dal Collegio dei Partecipanti.
- N. 1 (uno) membro nominato direttamente dall'Associazione degli ex Palchettisti.

### **3. Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Ancona;**

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

5. Se nel corso dell'incarico vengono a mancare uno o più consiglieri designati dai Fondatori, questi provvedono alla sostituzione.

## **Articolo 18**

### **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima ed in particolare delibera:

- a) entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma di attività del successivo esercizio finanziario ed il relativo bilancio di previsione;
- b) entro il 30 Aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente correlato della relazione illustrativa del Collegio dei Sindaci Revisori. Il Bilancio di previsione con il relativo programma di attività, il bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dovranno essere trasmessi a tutti i Fondatori, nelle rispettive sedi, entro trenta giorni dall'approvazione;
- c) le modifiche del presente statuto, secondo le modalità di cui all'art.24, o lo scioglimento della Fondazione di cui all'art 26;
- d) l'entità degli emolumenti spettanti al Direttore con delibera approvata dal Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) in merito a tutti gli atti che comportino variazioni del patrimonio;
- f) in merito alla partecipazione della Fondazione a società di capitali o consorzi;
- g) in merito alle spese necessarie per l'attuazione dell'attività in base al programma di attività ed al bilancio di previsione, riguardante la gestione;
- h) in ordine alle questioni concernenti il fondo di dotazione;

- i) sull'assunzione del personale, il licenziamento ed il trattamento economico e normativo dello stesso, nonché in merito a qualunque incarico o assunzione di personale straordinario necessario per il perseguimento delle finalità dello statuto;
- l) in merito ad eventuali provvedimenti disciplinari;
- m) in ordine agli atti da promuovere o sostenere in giudizio e in generale in merito a qualunque atto economico e giuridico relativo alla gestione dell'attività della Fondazione;
- n) su quant'altro ad esso demandato dalle leggi vigenti e dal presente statuto;
- o) i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del presente statuto;
- p) la nomina del Direttore, su proposta del Presidente.
- q) la stipula di contratti o convenzioni con persone, associazioni o enti ritenuti idonei e necessari per competenza e professionalità al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- r) su ogni altra decisione attinente alla gestione delle attività della Fondazione che non sia riservata alla competenza di altri organi.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di delegare ad un comitato esecutivo composto dal Presidente della Fondazione e da quattro componenti dello stesso consiglio, parte delle sue funzioni in analogia a quanto previsto dall'art. 2381 del c.c.. Inoltre ha facoltà di delegare ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti e le modalità della delega, alcune funzioni specifiche relative alle attività ed alla gestione della Fondazione medesima. Infine il Consiglio di Amministrazione può avvalersi in sede consultiva della collaborazione di commissioni di settore all'uopo costituite.

## **ART.19**

### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R o telefax, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di particolare urgenza, per i quali è ammessa la convocazione tramite telegramma da inviare almeno 24 ore prima della riunione.
3. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida con almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione. Esso delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
6. I verbali delle riunioni vengono redatti in forma sintetica da un segretario verbalizzante nominato dal Consiglio tra gli impiegati della Fondazione; i verbali delle riunioni, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione saranno messi a disposizione dei componenti del Consiglio, del Direttore, del Collegio dei Sindaci Revisori, del Rappresentante del personale e dei legali rappresentanti dei Fondatori.
7. Nell'eventualità che un membro del Consiglio di Amministrazione rimanga assente, senza giustificati motivi, dalle riunioni del Consiglio per quattro sedute consecutive, il Consiglio medesimo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, potrà deliberarne la decadenza dalla carica e provvedere alla cooptazione, fino alla nomina del sostituto, nei modi previsti dallo Statuto. Analogamente si procederà in caso di dimissioni o decesso.

## **Articolo 20**

### **IL DIRETTORE**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Direttore fra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori d'interesse della Fondazione;
2. All'atto della nomina il Consiglio di amministrazione determina la natura, la qualifica del rapporto ed il compenso con la maggioranza qualificata dei componenti del C.d.A.;
3. Il Direttore cessa dalla carica unitamente al Consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Direttore, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, solo per gravi motivi;
4. Egli redige il programma annuale e lo sottopone all'approvazione del C.d.A., sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
5. Egli provvede all'amministrazione e gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di amministrazione.

6. Egli in particolare svolge i seguenti compiti:

- mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- cura, nell'ambito dei programmi e delle strategie approvati dal Consiglio di amministrazione la ricerca di finanziamenti per l'attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati;
- dirige il personale della Fondazione e predispone l'organizzazione degli uffici della Fondazione;
- cura il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione rispondendo dei risultati della gestione dinanzi al Consiglio di Amministrazione;

7. Il Direttore risponde davanti al Consiglio di Amministrazione del proprio operato.

## **Articolo 21**

### **IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI**

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra gli iscritti nel "Registro dei Revisori Contabili". Il Sindaco del Comune di Ancona attribuisce ad uno dei tre membri nominati le funzioni di Presidente.

2. Il Collegio dei Sindaci Revisori permane in carica per cinque anni dalla nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. I suoi membri sono rieleggibili.

3. Il compenso dei Sindaci Revisori viene determinato nella misura di 1/4 del compenso base spettante ai revisori dei conti degli enti locali, ai sensi dell'art.241, commi 1 e 4 del T.U. D.Lgs 267/2000 e del D.M. n.474 del 25.9.1997, tabella A, e successivi aggiornamenti.

4. Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sulla gestione economico-finanziaria della Fondazione, ed in particolare:

- esamina il bilancio preventivo, esprimendo eventuali motivate osservazioni;
- predispone la propria relazione al bilancio consuntivo annuale entro 10 giorni dal ricevimento degli atti da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione esponendo il proprio parere sulla gestione economico finanziaria e sugli altri aspetti tecnico contabili previsti dalle norme vigenti.

5. Il Collegio può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori ed al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati aspetti della sua attività economica – finanziaria.

6. Il Collegio dei Sindaci Revisori per quanto sopra non precisato è regolato dalle norme del Codice Civile applicabili al collegio sindacale delle Società per Azioni.

## **Articolo 22**

### **PERSONALE**

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione può utilizzare sia il personale messo funzionalmente alle sue dipendenze dai Fondatori, sia il personale assunto mediante le forme consentite dai contratti collettivi nazionali di settore.
2. L'inquadramento giuridico, l'esatta ripartizione delle funzioni, il trattamento economico del personale sono determinati in base ai CCNL di settore.

## **Articolo 23**

### **REVISIONE DELLO STATUTO**

1. L'iniziativa della modifica dello Statuto spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
2. La modifica dello Statuto deve essere adottata dalla maggioranza di due terzi dei componenti. Essa deve poi essere trasmessa ai Fondatori entro otto giorni. Trascorsi trenta giorni dalla trasmissione il C.d.A. approva definitivamente.
3. Le modificazioni dello statuto sono approvate con le modalità ed i termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica ai sensi del DPR n.361/2000.

## **Articolo 24**

### **CLAUSOLA ARBITRALE**

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2. Gli arbitri procederanno ai sensi degli art. 816 c.p.c. e ss.
4. La sede dell'arbitrato sarà Ancona.

## **Articolo 25**

## **SCIoglimento**

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità. Il Consiglio di amministrazione verrà convocato per deliberare sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo, su proposta di almeno un terzo dei propri componenti.
2. Prima della data fissata per la relativa delibera, il Consiglio di Amministrazione avrà cura di raccogliere sulla questione il parere dei singoli Fondatori da portare a conoscenza del Consiglio.
3. La delibera di scioglimento e di devoluzione dovrà essere approvata a maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione e trasmessa, entro otto giorni dall'approvazione, ai Fondatori.
4. Il Consiglio provvederà infine a maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei membri in carica a deliberare la nomina dei liquidatori a norma dell'art. 11 disp. att. del Codice Civile.
5. Gli immobili in qualsiasi forma concessi in uso alla Fondazione dall'Amministrazione comunale di Ancona torneranno nella piena disponibilità di quest'ultima.

### **Articolo 26**

## **CLAUSOLA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

### **Articolo 27**

## **NORMA TRANSITORIA**

1. In sede di atto costitutivo il Fondatore Promotore, in assenza di altri Fondatori, procederà alla nomina dei primi componenti del Consiglio di Amministrazione. Detto Organo potrà immediatamente e validamente operare nella composizione determinata nell'atto costitutivo.

## **INDICE**

Art. 1 - Costituzione della Fondazione;  
Art. 2 - Sede;  
Art. 3 - Finalità;  
Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse;  
Art. 5 - Strutture;  
Art. 6 - Patrimonio;  
Art. 7 - Fondo di gestione;  
Art. 8 - Esercizio finanziario;  
Art. 9 - Membri della Fondazione;  
Art.10 - Fondatore Promotore e Fondatori;  
Art 11 - Partecipanti;  
Art 12 – Associazione ex Palchettisti;  
Art.13 - Esclusione e recesso;  
Art.14 - Organi della Fondazione;  
Art.15 - Il Presidente;  
Art.16 - Indennità di carica;  
Art.17 - Il Consiglio di amministrazione;  
Art.18 - Attribuzioni del Consiglio;  
Art.19 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione;  
Art.20 - Il Direttore;  
Art.21 - Il Collegio dei Revisori;  
Art.22 - Il Personale;  
Art.23 - Revisione dello statuto;  
Art.24 - Clausola arbitrale;  
Art.25 - Scioglimento;  
Art.26 - Clausola di rinvio;  
Art.27 - Norma transitoria.